

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» (1572)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 5, 6 e *passim*

MARIOTTI (FEE) ..... 8, 9

POLLICE (Misto - Verdi-Arcob.) ..... 7

REZZONICO (DC), relatore alla Commissione . 2, 3, 4  
e *passim*

SENESI (PCI) ..... 7, 8

ULIANICH (Sin.-Ind.) ..... 8

VISCONTI (PCI) ..... 7

«Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo

equilibrio idraulico» (2087), d'iniziativa del senatore Lauria e di altri senatori;

«Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa» (2115), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2087 e assorbimento del disegno di legge n. 2115)

PRESIDENTE ..... Pag. 9, 10, 11 e *passim*

ANDÒ (DC), relatore alla Commissione ..... 10

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ..... 11

VISCONTI (PCI) ..... 10

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» (1572)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 18 luglio scorso.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il Comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge è pervenuto alla redazione di un nuovo testo, del quale do lettura:

#### **Art. 1.**

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o ciclopedonali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di 30 miliardi per il 1992.

#### **Art. 2.**

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i Comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni interessate ovvero in caso, tenuto conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico della vocazione turistica, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale.

2. I comuni predetti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, qualora vigenti, adottano per il 1991 e il 1992 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o ciclopedonali per il triennio 1990-1992, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestio-

namento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

3. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione atte a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

4. Entro il termine previsto dal comma 1, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno entro dieci giorni dalla sua formazione.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui al presente articolo.

6. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### Art. 3.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultante della relazione di cui al comma 5 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare delle relativa spesa.

#### Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche locali e i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi. Inoltre i Sindaci dei Comuni, per la realizzazione delle medesime opere e interventi, possono convocare una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio, da parte dei competenti comitati regionali, della funzione di controllo di legittimità sugli atti, valuta i progetti esecutivi, predisposti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello specifico accantonamento «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che nella mia veste di relatore ho presentato il seguente emendamento all'articolo 2 del disegno di legge nel testo proposto dal Comitato ristretto:

*Al comma 6 aggiungere infine:*

«Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre il termine di cui al comma 2, si applicano le procedure previste dalla presente legge».

Con l'introduzione di questa specificazione non sarà necessario occuparci di un nuovo disegno di legge che stabilisca le procedure da seguire al di là del biennio previsto dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il Gruppo comunista ha presentato i seguenti emendamenti riferiti al testo proposto dal Comitato ristretto:

*Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:*

«1. È costituito presso il Ministero del Tesoro, un fondo per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali ai sensi della presente legge».

1.1

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### Art. 1-bis.

«1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, negli atti di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti delle Regioni, Amministrazioni Provinciali e degli Enti locali, debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) i nuovi strumenti urbanistici comunali e i relativi piani di attuazione devono prevedere sedi viarie proprie destinate al traffico ciclistico finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che, in condizioni di sicurezza, assicurino la più ampia mobilità degli utenti particolarmente nell'ambito dei centri abitati;

b) nelle aree in cui non sia possibile individuare piste ciclabili devono essere previsti appositi percorsi;

c) nella progettazione delle nuove strade vicinali, comunali e provinciali, o che hanno particolare valore ambientale e paesaggistico o che siano collegate alla rete di pubblico trasporto, devono essere previste piste ciclabili in sede propria;

d) nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali, gli enti di gestione dei parchi, d'intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclo-pedonali;

e) le province, lungo le alzaie dei corsi d'acqua e lungo le coste, possono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente».

#### 1.0.1

*Sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:*

«Per il triennio 1990-92, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento, quelli in cui, comunque, hanno sede università degli studi con un numero di iscritti non inferiore alle mille unità e quelli con elevati flussi turistici, individuati dalle Giunte regionali con delibera dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 2.1

*Al comma 3 dell'articolo 2, sostituire le parole: «le opere di protezione atte» con le seguenti: «le opere di protezione e gli impianti di illuminazione, atti».*

#### 2.2

REZZONICO, *relatore alla Commissione.* Sul primo emendamento esprimo parere contrario, in quanto esso contrasta con l'intento di semplificare le procedure perseguite dal Comitato ristretto. Se introduciamo un ulteriore momento di valutazione accade poi quello che è accaduto con i disegni di legge di accompagnamento della finanziaria di quest'anno (mi riferisco specificamente ai 9.000 miliardi previsti per le Ferrovie dello Stato che, a causa del blocco che si è determinato e per la responsabilità del Ministro del tesoro, non sono stati utilizzati). La proposta contenuta nell'emendamento del Gruppo comunista mi sembra una sovrapposizione metodologica che non mi trova consenziente.

Esprimo invece parere favorevole sul secondo emendamento, tendente ad inserire un articolo 1-bis dopo l'articolo 1.

Con il terzo emendamento, tendente a sostituire il comma 1 dell'articolo 2, viene rimodellato il meccanismo che indica i soggetti che possono accedere ai benefici previsti dal disegno di legge. Si dice infatti che potranno avvalersi di tali benefici «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento, quelli in cui, comunque, hanno sede università degli studi con un numero di iscritti non inferiore alle mille unità e quelli con elevati flussi turistici». Ho qualche riserva in proposito, tenendo conto che l'insufficienza dei fondi (50 miliardi) non permette di ampliare in misura sensibile il numero dei beneficiari. Se accettassimo la proposta contenuta in questo emendamento, si avvierebbe un meccanismo di distribuzione dei fondi a pioggia che non risponderebbe alle esigenze

proprie di questo piano sperimentale (perchè così possiamo definirlo, vista la limitatezza dei fondi) tese alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonabili nelle aree urbane. Forse varrebbe la pena di individuare soggetti più consistenti, ma comunque mi rimetto al Ministro.

Infine sul quarto emendamento del Gruppo comunista esprimo parere favorevole.

VISCONTI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione che definirei pregiudiziale. Per prassi avremmo dovuto illustrare prima i nostri emendamenti, in modo da mettere il relatore in condizione di esprimere il suo giudizio anche sulla base delle nostre considerazioni.

POLLICE. Da quanto ho capito non credo che avrebbe modificato il suo parere.

VISCONTI. Avremmo potuto ufficializzare le nostre idee in modo che rimanesse agli atti il pensiero del Gruppo comunista in ordine ai suoi emendamenti.

SENESI. Illustrerò comunque i nostri emendamenti, partendo dal primo, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1.

Al di là del giudizio espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, occorre partire dal presupposto che questo disegno di legge prevede una scadenza biennale degli interventi dello Stato. Noi pensiamo che questo provvedimento debba intervenire per creare una rete nazionale di piste ciclabili nei tempi e nei modi che il Parlamento può decidere, ferma restando la scelta di favorire la mobilità attraverso l'uso della bicicletta e di altre forme di veicoli su due ruote. Questo deve essere garantito su tutto il territorio. Pertanto portare l'esempio del mancato utilizzo dei fondi destinati alle Ferrovie dello Stato non è opportuno: quella mancanza va imputata al Ministro competente e non al Ministero del tesoro. È stato il Ministro dei trasporti che non si è premunito di predisporre un testo legislativo di accompagnamento della legge finanziaria per poter spendere quei 9.000 miliardi che erano stati destinati alle Ferrovie dello Stato. Siamo convinti, invece, che il Ministro delle aree urbane sia senz'altro molto più attento di quello dei trasporti e quindi il pericolo prospettato dal relatore Rezzonico senz'altro non si verificherà.

Sempre nell'ambito della filosofia tesa a realizzare una rete nazionale di piste ciclabili, vengono fissati dei criteri concernenti le regioni, le province e i comuni al di là del numero degli abitanti e delle sedi universitarie; questi soggetti devono predisporre delle norme anche di tipo urbanistico in quanto si agisce su territori non sempre predisposti per le piste ciclabili. Quindi va prevista anche la modificazione dei piani regolatori.

La norma proposta potrebbe essere inizialmente applicata ad alcuni comuni ed andare a regime negli anni successivi. A tale scopo, viene indicata una serie di misure specifiche.

L'emendamento 2.1, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, si basa sull'esperienza fatta con la legge sui parcheggi sotto il profilo dell'individuazione dei comuni sui quali intervenire sia nell'immediato

che in una fase successiva, stabilendo il criterio del numero di abitanti.

L'emendamento 2.2 è volto a prevedere la realizzazione di impianti di illuminazione sugli itinerari ciclabili atti a garantirne la sicurezza di accesso ed utilizzazione.

La scadenza biennale del provvedimento non esclude che la normativa possa essere in futuro reiterata. Non ci sentiamo pertanto vincolati ad approvare un disegno di legge come quello in esame, a meno che, ovviamente, non vi si apportino modifiche come quelle da noi proposte.

I senatori del Gruppo comunista non sono disposti ad accettare interventi estemporanei che abbiano mere finalità propagandistiche, mentre dichiarano la propria disponibilità a collaborare affinché si approvino misure atte a far fronte alle esigenze rappresentate. Misure estemporanee come quelle in esame metterebbero, del resto, in difficoltà i comuni senza consentire interventi laddove è necessario.

Tengo a sottolineare che l'emendamento aggiuntivo 1.0.1 fa riferimento, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione di piste ciclabili nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali, rimaste escluse dalla proposta del Governo. Tra l'altro, sarebbe proprio quella una delle sedi più idonee per la realizzazione delle piste ciclabili.

Si dia dunque al settore la dignità che merita, se si vogliono risolvere i problemi. Diversamente, non potremo che mantenere le nostre forti riserve sul testo in esame.

ULIANICH. Signor Presidente, nel parere emesso dalla Commissione affari costituzionali in data 5 aprile 1989 sul disegno di legge in esame si invita la Commissione di merito a modificare il primo comma dell'articolo 1, nel senso di fare riferimento, per l'identificazione dei comuni beneficiari, non alla sola popolazione universitaria, ma alla popolazione scolastica nel suo complesso. Ora, non mi sembra che quanto si legge nel primo comma dell'articolo 1 sia pienamente rispondente a tale invito. Sarebbe, pertanto, opportuno che il testo recepisce integralmente il parere della Commissione affari costituzionali.

MARIOTTI. Vorrei invitare la Commissione a tener conto del lungo lavoro svolto dal Comitato ristretto per la stesura di un nuovo articolato. Comprendo benissimo le osservazioni del Gruppo comunista, sia nella loro sostanza, sia nella loro impostazione. Tuttavia, devo far rilevare che ci troviamo di fronte ad un ostacolo oggettivo, quello della carenza di fondi a disposizione. Al tempo stesso, però, si stabilisce un principio di estrema importanza, quello dell'intervento, che precedentemente non era possibile fissare e che ci si augura possa trovare in futuro applicazione. La carenza di mezzi finanziari è il dato di fondo, è ciò che impedisce di pensare ad un programma che possa estendersi nella direzione indicata dai colleghi del Gruppo comunista.

Un altro elemento che non mi sembra congruo rispetto al programma da impostare ed attuare è rappresentato da un'eccessiva volontà di legiferare in un momento in cui sarebbe invece più



opportuno pensare ad una *deregulation*. Ritengo inoltre che debba essere mantenuta, in omaggio all'autonomia dei comuni e degli altri enti elettivi, una certa capacità di azione e di iniziativa che è al fondo della autonomia stessa. Si rischia, con norme definite, precise e generalizzate, di esprimere una volontà che non può poi tradursi in altre proposte.

Invito i colleghi comunisti ad una convergenza sul provvedimento così elaborato in sede ristretta. Lo spirito e la volontà della maggioranza sono quelli di dare corso ad alcune valide iniziative, che tuttavia non possono essere estese a tutto il paese in senso assoluto. Ricordo, peraltro, che un problema analogo si pose quando venne discusso il provvedimento sulle barriere architettoniche. Anche in quella occasione, a fronte di numerose richieste e della necessità di estendere la normativa a tutto il paese, furono previsti mezzi finanziari modesti, che avrebbero posto i comuni nell'impossibilità di rispondere a tutte le istanze.

Un importante passo avanti è stato tuttavia compiuto. Sarà dunque compito del Governo e del legislatore indicare ulteriori soluzioni già a partire dal prossimo anno.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico» (2087), d'iniziativa dei senatori Lauria ed altri;**

**«Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa» (2115), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone**

(Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2087 e assorbimento del disegno di legge n. 2155)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico», d'iniziativa dei senatori Lauria ed altri, e «Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa», d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone.

Riprendiamo la discussione congiunta, rinviata nella seduta antimeridiana.

Ricordo che è pervenuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti del relatore, senatore Andò, riferiti al disegno di legge n. 2087.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2087.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2087:

## Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per finanziare la predisposizione urgente dei progetti di intervento per la conservazione del lago di Pergusa, in provincia di Enna, e la tutela del suo equilibrio idralico, nonchè per la realizzazione degli interventi urgenti ed immediatamente effettuabili a tale fine, in attesa della definizione da parte della Regione siciliana di un piano organico di recupero ambientale e paesaggistico dell'intera zona.

2. La predisposizione dei progetti di intervento e la realizzazione degli interventi urgenti ed immediatamente eseguibili sono affidate all'Ufficio del genio civile territorialmente competente, che a tal fine utilizza anche i rilievi, gli studi ed i progetti predisposti dal Comitato tecnico Pergusa, già istituito per iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Enna, del comune di Enna e del consorzio di bonifica «Borgo Cascino».

Il relatore, senatore Andò, ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

## Art. 1.

«1. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per finanziare la predisposizione di un progetto di intervento per la conservazione del lago di Pergusa ed il recupero del suo equilibrio idraulico e dei suoi valori naturalistici, nonchè per la realizzazione degli interventi urgenti effettuabili a tal fine.

2. L'esecuzione dei compiti di cui al comma 1 è affidata al comune di Enna che vi provvederà secondo le norme e le procedure previste dalle leggi della Regione siciliana, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

3. Il comune di Enna è tenuto a trasmettere agli organi competenti per le approvazioni, insieme al progetto di intervento, i pareri e le osservazioni eventualmente espressi da enti, istituzioni ed associazioni».

VISCONTI. Signor Presidente, presento due subemendamenti all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1. Il primo di essi è volto a precisare che la spesa di lire 9 miliardi è destinata alla realizzazione di primi interventi sul lago di Pergusa. Esso prevede, cioè, che le parole: «interventi urgenti» vengano sostituite dalle altre: «primi interventi».

Il secondo emendamento precisa la formulazione del comma 3 in quanto introduce, alla fine dello stesso comma, la parola: «interessati».

ANDÒ, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo subemendamento del senatore Visconti.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo subemendamento del senatore Visconti.

**È approvato.**

Ricordo che nella seduta antimeridiana il sottosegretario Curci ha già espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, sostitutivo dell'articolo 1, nel testo modificato con l'approvazione dei subemendamenti del senatore Visconti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. L'Ufficio del genio civile di cui all'articolo 1 invia i progetti di intervento al Ministro dell'ambiente che, nel termine perentorio di sessanta giorni, esprime il proprio parere in ordine alla loro compatibilità ambientale. L'infruttuoso decorso del termine vale come espressione di parere favorevole.

Il relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

**Non è approvato.**

#### Art. 3.

1. All'onere di lire 9 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del corrispondente accantonamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

## Art. 3.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per la conservazione e tutela del lago di Pergusa".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 2087 nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2115 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOIT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**